

CAMERA DEI DEPUTATI N° 4345

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSSI di MONTELERA, ZOLLA, PATRIA

Presentata il 21 gennaio 1987

Provvedimenti urgenti per i ricercatori universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel lungo e travagliato cammino per la riforma e l'ammodernamento dell'università italiana la legge 21 febbraio 1980, n. 28, e il successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, hanno segnato una tappa di importanza storica. Molte situazioni anacronistiche e paradossali sono state sanate, ma altre rimangono ancora aperte prima fra tutte la definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari.

L'articolo 7, ultimo comma, della legge n. 28 del 1980 che, riordinando la docenza universitaria, istituì la figura del ricercatore universitario, impegnava il Governo ad emanare nell'arco di quattro anni uno stato giuridico dei ricercatori. Dopo numerosi ed infruttuosi tentativi governativi e di iniziativa parlamentare sono passati ben sei anni e la categoria non dispone ancora (fatto unico nel pub-

blico impiego¹) di un proprio stato giuridico che definisca ruoli, funzioni, diritti e doveri.

Le opinioni fra i partiti e all'interno dei partiti, nei sindacati, nelle forze accademiche sono su alcuni punti alquanto discordi, anche se passi avanti sono stati fatti in questi ultimi due anni. Nonostante ciò i tempi per l'approvazione da parte del Parlamento di un organico stato giuridico sembrano essere ancora lunghi e poi si profila l'opportunità di risolvere tutta la questione all'interno di una globale e definitiva sistemazione degli ordinamenti didattici e della docenza.

Pero la situazione dei ricercatori universitari si è nel frattempo aggravata dopo anni di impegno scientifico e didattico all'interno dell'università si vedono ancora profondamente discriminati da un punto di vista professionale, culturale, normativo ed economico.

Infatti ai ricercatori e ancora preclusa la possibilità di opzione fra regime a tempo pieno e regime a tempo definito, come fossero ancora dei « novizi », privi di preparazione e di esperienza professionale

Lo stesso vale per quanto riguarda il conferimento delle supplenze. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e la successiva legge n. 477 del 1984 prevedono che le supplenze possono essere conferite unicamente ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia. Ma tutti sanno come sia pesante e didatticamente poco produttivo caricare su di un unico docente la conduzione di due corsi, soprattutto se numerosi. Così i ricercatori, pur avendo tutti i requisiti scientifici e didattici per condurre positivamente un corso universitario (molti di loro diventeranno associati con il prossimo concorso¹⁾, ne rimangono assurdamente esclusi.

Infine la situazione economica e quella più drammatica. Con la legge del 1980 il trattamento economico dei ricercatori risultava pari pressappoco al 70 per cento di quello del professore associato. Con una serie di provvedimenti e in particolare grazie all'articolo 8 della legge n. 79 del 1984, gli stipendi dei professori ordinari ed associati sono stati notevolmente rivalutati. L'ultimo provvedimento ha comportato una rivalutazione del 42 per cento. Invece lo stipendio dei ricercatori ha conosciuto in questi sei anni solo una minima rivalutazione, creando così uno squilibrio considerevole fra la loro condizione economica e quella dei professori associati e ordinari. E nel frattempo l'impegno di lavoro non solo non è diminuito, ma è aumentato visto che molti titolari di cattedra tendono ad affidare ai ricercatori, ora più esperti e preparati, gran parte dell'attività didattica.

Poiché l'approvazione definitiva dello stato giuridico tarda a venire, mentre i

problemi dei ricercatori si aggravano e cresce quel malessere che ha portato ultimamente a forme di astensione dall'attività didattica, arrecando notevoli disagi per gli studenti, la presente proposta di legge mira a risolvere almeno i problemi più urgenti e cioè la possibilità di opzione fra tempo pieno e tempo definito, il conferimento di supplenze e la rivalutazione del trattamento economico.

L'articolo 1 prevede l'estensione ai ricercatori confermati della normativa di opzione fra regime a tempo pieno e regime a tempo definito prevista per i professori universitari di prima e di seconda fascia.

L'articolo 2 prevede l'aggancio del trattamento economico dei ricercatori a quello dei professori associati nella misura del 70 per cento per i ricercatori confermati e del 50 per cento per i ricercatori non confermati. In questo modo si verrebbe a ripristinare l'equilibrio stipendiale esistente nel 1980.

Questo provvedimento non comporta un aggravio nel bilancio dello Stato in quanto nella legge finanziaria approvata per il 1987 è stato previsto uno stanziamento destinato alla rivalutazione degli stipendi dei docenti universitari.

Infine l'articolo 3 prevede la possibilità di conferimento delle supplenze ai ricercatori confermati dello stesso gruppo disciplinare del corso da supplire. Il ricercatore titolare della supplenza viene equiparato economicamente al professore associato di pari anzianità.

L'urgente approvazione di questo provvedimento legislativo sarà un atto di giustizia nei confronti dei ricercatori universitari che da anni svolgono nell'università un prezioso lavoro di ricerca e di didattica e un primo significativo passo verso il pieno riconoscimento della loro funzione docente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

1 Fino all'emanazione dello stato giuridico dei ricercatori universitari previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ai ricercatori universitari confermati è applicata la normativa di opzione fra regime a tempo pieno e regime a tempo definito prevista e regolata per i professori universitari negli articoli 11, 36 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni

ART 2

1 Il trattamento economico dei ricercatori universitari confermati e, con decorrenza dal 1° agosto 1984, pari al 70 per cento di quello dei professori di ruolo di seconda fascia di pari anzianità e condizioni

2 Il trattamento economico dei ricercatori universitari non confermati è, con decorrenza dal 1° agosto 1984, pari al 50 per cento di quello dei professori di ruolo di seconda fascia di pari anzianità e condizioni

ART 3

1 In caso di assenza per aspettativa o in caso di vacanza di un insegnamento ufficiale impartito nei corsi di laurea, nelle scuole di specializzazione e nelle scuole dirette a fini speciali, fermo restando quanto disposto all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, può essere conferita supplenza ai ricercatori confermati dello stesso gruppo di discipline, provenienti

dal ruolo di cui all'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

2 Per il periodo di durata della supplenza al ricercatore compete un assegno di importo pari alla differenza fra lo stipendio percepito e quello corrisposto al professore associato di pari anzianità